

Disciplina Iva. La Commissione europea lancia una consultazione online tra gli operatori

La Ue punta sull'autofattura

Entro l'anno un rapporto sull'evoluzione normativa e tecnica

Matteo Mantovani
Benedetto Santacroce

La Commissione europea ha aperto una pubblica consultazione per raccogliere l'opinione delle parti sociali su una modifica delle norme per la fatturazione Iva. L'iniziativa prende spunto dall'obbligo incombente (secondo quanto previsto dall'articolo 237 della direttiva 2006/112/CE) per la Commissione di presentare, entro fine anno, una relazione sugli sviluppi, anche tecnologici, della fatturazione elettronica.

Le istituzioni comunitarie hanno ritenuto opportuno sfruttare la scadenza per ampliare la sfera di intervento della relazione, che andrà quindi molto al di là della particolare problematica alla quale è preordinata, per investire l'intero istituto della fatturazione.

L'obiettivo di questa operazione è l'ammodernamento delle disposizioni a suo tempo dettate dalla direttiva fatturazione (2001/115/CE) - successivamente traslate negli articoli 220 e seguenti della direttiva 2006/112/CE - ormai inadeguata rispetto alla necessità di semplificazione e armonizzazione degli obblighi Iva, nonché anti-que in rapporto all'evoluzione degli strumenti telematici.

In autunno sarà pubblicato uno studio che analizzerà quattro aspetti considerati cruciali: - i casi in cui è necessario emettere fattura; - il contenuto del documento; - la gestione della fatturazione elettronica; - il processo di archiviazione dei supporti.

Per questi temi, sono analizzati sia i riflessi in termini di compliance per le imprese sia le conseguenze per gli Stati membri.

LE COORDINATE

Sotto osservazione i casi di emissione, il contenuto del documento, la gestione elettronica, il processo di archiviazione dei supporti

bri quanto al controllo del gettito. Benché la relazione sia in corso di realizzazione, la Commissione ha comunque reputato utile anticipare alcuni degli aspetti trattati, ed è proprio su questo estratto che si basa la consultazione.

Dalla lettura dello stralcio pubblicato emerge con chiarezza la volontà di andare verso una definitiva affermazione della fatturazione elettronica, pre-

vedendo nel contempo una generalizzata semplificazione del sistema. A tal proposito, si propone di eliminare la fatturazione delle cessioni intracomunitarie, considerata una formalità priva di utilità sia sul piano della verifica della correttezza che della tempestività dell'adempimento dell'Iva. Allo stesso modo, si spinge per la deregolamentazione dell'utilizzo dell'autofattura quale strumento di certificazione dei corrispettivi imponibili.

Insostanza, si intende modificare l'articolo 224 della direttiva 2006/112 in modo tale da eliminare la possibilità per gli Stati membri di subordinare l'utilizzo dell'autofattura a specifiche condizioni interne, così come si vuole renderne libera da vincoli l'emissione, rimuovendo la necessità del preventivo accordo fra le parti, voluto dal paragrafo 2 dell'articolo 224. Lo studio interviene esclusivamente sulla fattispecie (individuata dal primo comma dell'articolo 21 del Dpr 633/72) dell'emissione della fattura e non sulla titolarità dell'obbligazione tributaria, che rimane dunque in capo al cedente/prestatore.

In parallelo, è proposto di inserire nella dichiarazione Iva un sezione ove indicare se si so-

Il percorso

19 settembre

La chiusura della procedura di consultazione è prevista per il prossimo 19 settembre. Entro tale data potranno essere fornite le osservazioni alla Commissione europea per l'elaborazione del documento sulla fatturazione

Autunno

Entro l'autunno 2008 è prevista la pubblicazione dello studio condotto sulle ipotesi di riforma dell'istituto della fatturazione. Un estratto delle linee portanti di questo studio è anticipata dalla Commissione e sulla base di queste sono chieste le osservazioni attraverso la consultazione online

31 dicembre

Per la fine del 2008 la Commissione deve presentare, a norma dell'articolo 237 della direttiva 2006/112/CE, una relazione sugli sviluppi della fatturazione elettronica. Destinatario del documento il Parlamento dell'Unione europea

no emesse o ricevute autofatture, termine questo che andrebbe comunque esplicitamente indicato sul documento.

Quanto alla conservazione dei supporti, si suggerisce di abolire la disposizione, di cui all'articolo 245 della direttiva 2006/112, che consente agli Stati di esigere che l'archiviazione delle fatture avvenga nel loro territorio laddove emesse da soggetti passivi ivi stabiliti, così come si vorrebbe rimuovere il divieto di archiviazione nei Paesi con i quali non esistono strumenti di reciproca collaborazione fiscale (la cosa ha particolare rilevanza per i centri amministrativi localizzati in Paesi terzi).

Altre questioni di intervento concernono l'armonizzazione delle modalità di numerazione delle fatture, il periodo di conservazione dei supporti e la normativa nazionale da applicare in caso di divergenze fra Stati nella regolamentazione interna sulla fatturazione. La consultazione si chiuderà il 19 settembre prossimo.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/Tratetaxconsultations/
Il documento sull'Iva

No profit. Il tribunale di Bari riammette una Onlus

Dai giudici uno spiraglio agli esclusi dal 5 per mille

Carlo Mazzini
Natale Gennari

Un giudice riaccende la speranza per soggetti esclusi nel 2006 e nel 2007 di essere riammessi alla distribuzione dei relativi 5 per mille. Il 30 aprile scorso, il Tribunale di Bari ha confermato infatti un suo precedente provvedimento emesso in via d'urgenza con decreto di marzo, con il quale imponeva alla Direzione regionale dell'agenzia delle Entrate della Puglia il reinserimento di un'associazione Onlus - precedentemente esclusa - nell'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio in seguito al ricorso presentato da quest'ultima secondo l'articolo 700 Cpc. L'esclusione era dovuta all'assenza tra gli allegati richiesti in sede di invio di autocertificazione della copia fotostatica del documento di identità e della ricevuta di avvenuta trasmissione telematica.

Al di là delle circostanze riguardanti il caso concreto, più interessanti appaiono le argomentazioni utilizzate dal giudice pugliese per motivare la sua decisione.

Queste muovono innanzitutto da alcune considerazioni di carattere generale sull'indiscutibile sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario dal momento che la posizione soggettiva di chi concorre al 5 per mille va giuridicamente qualificata come diritto soggettivo e non interesse legittimo (la cui tutela è devoluta al giudice amministrativo).

Il giudice prosegue con l'esame delle eccezioni preliminari dedotte dall'agenzia delle Entrate, dichiarandole infondate e riaffermando la facoltà del giudice ordinario non solo di accertare l'illegittimità del provvedimento di esclusione dal beneficio del 5 per mille, ma anche di adottare i provvedimenti idonei a prevenire la lesione del diritto soggettivo della Onlus, ordinando alla direzione regionale di non cancellare il nominativo dall'elenco definitivo dei soggetti ammessi

al beneficio del 5 per mille. Se così non fosse, infatti, la tutela giurisdizionale risulterebbe per il ricorrente più apparente che reale configurandosi, nella migliore delle ipotesi, come meramente (e moralmente) risarcitoria.

Venendo infine al merito del ricorso, l'autorità giudiziaria ha ritenuto illegittimo il provvedimento finale di esclusione dal beneficio del 5 per mille emesso nei confronti dell'associazione Onlus ricorrente perché privo delle motivazioni previste dall'articolo 10 bis della legge 241/90.

Particolarmente importante appare il passaggio logico del giudice quando afferma che tra la prima constatazione della direzione regionale in relazione alla man-

RIFIUTI DA MOTTIVARE

L'amministrazione non può respingere l'istanza senza dare adeguate spiegazioni sulle omissioni dell'ente

canza degli allegati e il definitivo provvedimento di esclusione dagli elenchi, la direzione sembrava aver implicitamente ammesso di aver recuperato la copia dell'avvenuta iscrizione telematica, in quanto nel secondo provvedimento non ne faceva più menzione. Si poteva, a detta del giudice, ritenere tutt'altro che inverosimile quanto sostenuto dalla Onlus, cioè di aver inviato tutta la documentazione completa; di questo e di altra motivazione, però, non vi è traccia nel provvedimento di esclusione. Pertanto, la carenza motivazionale di quest'ultimo adottato dalla direzione regionale costituisce una violazione di legge che lo rende con ogni evidenza illegittimo e quindi applicabile perché non conforme alla legge secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 5 della legge 2248/1865, allegato E.

ANNUNCIO DAL WELFARE

Entro agosto liquidato tutto il 2006

Per il mondo del volontariato una buona notizia. Entro il mese di agosto infatti sarà completato il pagamento dei contributi del 5 per mille per il 2006, primo anno di applicazione della norma. A rendere più veloce le procedure, una convenzione tra il ministero del Welfare e l'agenzia delle Entrate. L'intesa di cui le Entrate avevano dato notizia con un comunicato del 21 marzo scorso, è stata richiamata ieri dal sottosegretario con delega al volontariato del ministero del Welfare, Eugenio Roccella.

Secondo quanto spiegato dal sottosegretario, l'alto numero di associazioni destinatarie del 5 per mille e la loro eterogeneità, oltre alla estrema varietà degli importi da liquidare ha richiesto una complessa attività preliminare per il reperimento delle informazioni necessarie all'erogazione. L'operazione al momento è però quasi completata, se si considera che la prima tranche di circa 80 milioni, pari al 40% dell'ammontare totale, è stata erogata a giugno. Entro agosto si prevede di accreditare le restanti quote (circa 120 milioni) e nell'arco di 6-8 mesi le risorse relative al 2007.

«Finalmente - ha detto il sottosegretario Roccella - siamo in grado di completare l'erogazione dei contributi del 5 per mille al mondo del volontariato e del no profit, risorse fondamentali per la preziosa attività delle associazioni nel nostro Paese. Per garantire il rispetto dei tempi è però necessario che le 5 mila associazioni ancora non completamente identificate assicurino la loro collaborazione per il reperimento dei dati mancanti. Con l'occasione sottolineo che il 5 per mille è confermato anche per il 2009».

Antiriciclaggio. Commercialisti ed esperti in campo

Segnalazione, troppi rischi

Marco Molino
NAPOLI

L'obbligatoria segnalazione dei casi di antiriciclaggio, le rigide procedure di verifica della clientela, la riservatezza dell'identità di chi effettua la segnalazione di presunti illeciti. Sono queste le principali criticità che i dottori commercialisti e gli esperti contabili individuano nell'applicazione della norma "antiriciclaggio" varata nel dicembre dello scorso anno (Dlgs 231/07). Tre questioni sulle quali la categoria si è confrontata ieri a Napoli.

Le perplessità già manifestate in passato su questo tema, hanno tratto nuova linfa dopo il varo del decreto legislativo 231/07, che contempla anche i finanziamenti connessi ad attività terroristiche e che inasprisce alcune procedure di controllo, oltre a estendere il concetto di "autorisciclaggio". Antonio Minervini, componente della commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale dei commercialisti, evidenzia quella che indica come la mancanza di equilibrio di una norma che mette sullo stesso

piano un'azienda che reinveste al suo interno proventi frutto di evasione fiscale, con operazioni legate al riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali.

In merito, poi, all'obbligo di adeguata verifica della clientela, i commercialisti sottolineano le difficoltà legate soprattutto al rapporto con clienti occasionali, sottoposti a volte a veri e propri interrogatori non graditi ma necessari alla verifica.

Tra il 2006 e il 2007, sono state solo pochissime in tutta

DALL'ECONOMIA

Sanzioni, fissate le deleghe

Il decreto dell'Economia del 22 luglio (sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri) ridefinisce le deleghe alle direzioni territoriali dell'Economia per i procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di antiriciclaggio, adeguandosi così alle regole sulla circolazione di assegni e contanti dettate dal decreto 231/07. E dal 1° settembre 2008 per le violazioni in Trentino Alto Adige sarà competente la direzione di Bolzano, anziché quella di Verona.

Italia le segnalazioni giunte all'Uif (Unità informazione finanziaria) da parte dei dottori commercialisti.

Tra i motivi di questo "insuccesso" vi è il timore sulla tutela della riservatezza del segnalante.

I professionisti chiedono di partecipare al tavolo di elaborazione del nuovo testo unico legge e intanto lanciano una proposta, di cui si fa interprete Andrea Castaldo, ordinario di diritto penale all'Università di Salerno: «Sostituire l'obbligo di operazione sospetta» da parte del professionista, con una dichiarazione dei soggetti interessati che chiarisca e giustifichi la provenienza di somme significative di denaro».

Immobili. Dopo le modifiche del maxi emendamento

L'impianto torna al passato ma la trasparenza è dovuta

Angelo Busani

Maxisforbicata alla certificazione energetica degli edifici e di messa a norma degli impianti: la nuova disciplina, come inserita nel maxi emendamento al Dl 112 del 2008, ora all'esame del Senato, toglie infatti al rogo di compravendita il ruolo di punto di verifica per la "messa in chiaro" di due qualità dell'immobile di cui l'acquirente non ha, da sé, la capacità di accertarsi: - la qualità degli edifici di non disperdere energia (e quindi della maggiore o minore quantità di potenza riscaldante o raffrescante necessaria);

- lo stato degli impianti rispetto alla loro conformità alla normativa in vigore nel momento in cui essi vennero realizzati o ristrutturati.

Se le norme abrogate avevano inevitabilmente affaticato

l'istruttoria delle compravendite e aumentato l'impegno per predisporle seriamente, esse avevano comunque colto nel segno di condurre il sistema della contrattazione immobiliare verso un risultato «virtuoso»,

INTERPRETAZIONI

Il silenzio dei contratti non indica il consenso dell'acquirente alla mancanza di conformità

vale a dire la massimizzazione dell'informazione al potenziale acquirente, che effettivamente gli consentiva di soppesare con esattezza il prezzo del metro quadrato al cospetto della qualità dell'edificio.

Con l'abrogazione disposta dal maxi emendamento si torna dunque all'antico: niente più allegazione dell'attestato energetico e niente più obbligo di clausole in tema di garanzia di conformità degli impianti. Se tuttavia l'abrogazione comporta una diminuzione delle formalità da espletare, va sottolineato che non viene meno la sostanza delle questioni: resta infatti la norma in base alla quale la certificazione energetica vi deve pur essere se si richiedono agevolazioni fiscali connesse al risparmio energetico e che di essa deve pur sempre essere corredata la pratica di fine lavori per l'ottenimento del certificato di agibilità. Nella pratica di fine lavori, inoltre, deve essere inserita la certificazione di conformità degli impianti alla normativa in vigore.

L'inchiesta



Sul «Sole 24 Ore» di ieri è stata pubblicata l'inchiesta sulla classe energetica degli immobili e sulla semplificazione portata dal Dl 112/08. La manovra d'estate abroga l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica ai rogiti a pena di nullità e, nei contratti di locazione, quello di consegnare questo attestato all'inquilino. Resta comunque necessario predisporre il fascicolo che riporta le caratteristiche dell'edificio e consegnarlo all'acquirente o all'inquilino

Inoltre, sotto il profilo della corretta realizzazione degli impianti permane il problema sostanziale di tener conto del loro stato in sede di contrattazione immobiliare. Prima del decreto ministeriale 37 del 2008, nei contratti lo stato degli impianti era, nella grandissima parte dei casi, messo sotto silenzio, a meno che non si trattasse di costruzioni vendute nuove di fabbrica; e ciò, probabilmente, nella considerazione che chi comprava un immobile «usato» si adeguava ad acquirlo «nello stato in cui si trovava».

Benché l'articolo 13 del decreto ministeriale 37 sia stato abrogato, è difficile pensare che si ritorni semplicemente al passato: il tema della conformità degli impianti non può essere sottaciuto e il silenzio dei contratti difficilmente potrà in futuro essere interpretato come rinuncia dell'acquirente alla loro conformità. Ormai, in assenza di un'esplicita pattuizione sulla deroga alla garanzia di conformità, è meglio pensare che la garanzia s'intenda implicitamente data piuttosto che implicitamente rinunciata.

NOTIZIE

In breve

FONDI ALLE IMPRESE

Attualizzazione con tasso al 5,59%

Dal 1° luglio 2008, il tasso per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese aumenta al 5,59 per cento (il precedente era al 5,19 per cento). Come di consueto, il nuovo parametro è stato fissato con un decreto del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 173 del 25 luglio. Il tasso era stato stabilito dalla Commissione Ue nella misura del 4,59 e poi incrementato di cento punti base, secondo il nuovo metodo di determinazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione in vigore da quest'anno.

GIUSTIZIA

Giudici onorari prorogati a fine 2009

Diventa ufficialmente definitiva la proroga al 31 dicembre 2009 del mandato per 3.660 giudici onorari. È stata infatti pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» (la 175 di ieri) la legge 127 del 24 luglio, di conversione del decreto legge 95 del 2008. La proroga è stata varata per evitare la scadenza del mandato dei giudici onorari, che sarebbe avvenuta il 2 giugno scorso.

CASSAZIONE

Non è spaccio uscire con poca marijuana

Non commette per forza spaccio chi esce di casa con piccole quantità di droghe leggere. Lo ha chiarito la quarta sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza 31441/2008, ha ribaltato le pronunce dei giudici di merito

e assolto un uomo che era stato condannato per spaccio dopo essere stato sorpreso in macchina con gli amici con un grammo di hashish e uno di marijuana. Secondo la Cassazione, infatti, non c'è una «massima di esperienza» che imponga di affermare che «portare fuori casa hashish e marijuana non ha altro senso se non quello di spacciare».

DIRITTO DI FAMIGLIA/1

Fecondazione assistita, rinvio alla Consulta

Torna alla Corte costituzionale la legge 40 del 2004 sulla fecondazione assistita. Dopo la valutazione, nel 2005, dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari (dichiarata inammissibile) e dell'ammissibilità dei quesiti del referendum, ora è il Tribunale civile di Firenze a chiedere alla Consulta di valutare la costituzionalità della legge 40. Lo rende noto l'associazione Madre Provetta. Il caso che ha dato origine al rinvio è quello di una coppia che si era rivolta al centro fiorentino Demetra per effettuare la fecondazione in vitro e per la diagnosi genetica pre-impianto.

DIRITTO DI FAMIGLIA/2

Negato l'affido al padre omofobo

Il Tribunale dei minori di Catanzaro, con sentenza del 27 maggio scorso pubblicata in questi giorni, ha negato a un padre l'affido condiviso del figlio, perché l'uomo è stato ritenuto omofobo. Lo ha reso noto l'Arcigay. In particolare, ha preoccupato i giudici il fatto che l'uomo si era dichiarato d'accordo a che il figlio continuasse a stare con la madre, purché questa evitasse «frequenzazioni con persone omosessuali e drogati»: una dichiarazione che «reca con sé una forte valenza discriminatoria e offensiva».

A Palazzo Chigi

Prostituzione, nuovo esame per il Ddl

Il Governo ci riprova e prima della pausa estiva intende presentare alle Camere l'annunciato giro di vite sulla prostituzione. Dopo un primo tentativo portato all'esame collegiale di Palazzo Chigi nei primi giorni di luglio, il ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, intende sottoporre ai colleghi dell'Esecutivo un nuovo disegno di legge.

Il provvedimento, pur se ridotto in alcune sue parti come le disposizioni relative alle sanzioni anche per chi affitta una casa dove ci si prostituisce, ma solo se il canone è superiore a quello di mercato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 luglio), non sembra voler far sconti sul contrasto al fenomeno della prostituzione, punendo clienti e lucciole che esercitano in strada. Chi svolge attività o si avvale di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da 5 a 15 giorni e con una multa da duecento a tremila euro.

Particolare l'attenzione dedicata alla prostituzione minore. Il nuovo articolo 2 del Ddl riscrive la norma del Codice penale che punisce con la reclusione da 6 a 12 anni e una multa fino a 150mila euro chi recluta, induce, favorisce, gestisce e organizza la prostituzione di minori. Non solo. È punito da 6 mesi a 4 anni (fino a oggi 3) chiunque compie atti sessuali con minori in cambio di denaro o di altre utilità. Dove per minori si intendono i ragazzi compresi tra i 16 e 18 anni. Anche qui si alza da 14 a 16 il limite minimo di età.

M.Mo.